



COMUNE DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 31

della Giunta comunale

Oggetto: L.P. 10.09.1993 N. 26 - L.P. 09.03.2016 N. 2 E S.M. NUOVI SPOGLIATOI BLM GROUP ARENA. APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA PROGETTO ESECUTIVO. IMPORTO EURO 800.000,00 - OPERA 6439.

Il giorno 24.02.2020 ad ore 08.45 si è riunita nella sala delle adunanze la Giunta comunale.

Presenti: sindaco **Andreatta Alessandro**
 vicesindaco **Franzoia Mariachiara**
 assessori **Bungaro Corrado**
 Maule Chiara
 Stanchina Roberto
 Uez Tiziano

Assenti: assessori **Gilmozzi Italo**
 Salizzoni Alberto

e pertanto complessivamente presenti n. 6, assenti n. 2, componenti della Giunta.

Assume la presidenza il sindaco Andreatta Alessandro.

Partecipa in qualità di Segretario, il segretario generale reggente Debiasi Franca.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente invita la Giunta a deliberare in merito all'oggetto.

La Giunta comunale

udita la proposta del relatore riguardante l'oggetto n. 2020/42 corredata dai pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e alla regolarità contabile rispettivamente dal responsabile del Servizio interessato e del Servizio Risorse finanziarie, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n. 136, allegati alla presente deliberazione;

rilevato che negli ultimi decenni la pianificazione urbanistica del capoluogo ha definito una vocazione sportiva per l'area di proprietà comunale a Trento sud tra la tangenziale ovest e via Fersina, che ospita ora diverse discipline, perseguendo il preciso intento di riqualificare una zona periferica poco attrattiva dal punto di vista della qualità urbana. Con questo obiettivo negli anni Ottanta l'Amministrazione, in seguito ad un concorso di progettazione, ha realizzato il Palazzetto dello sport (ora BLM Group Arena);

atteso che in data 28 maggio 2015 la Provincia autonoma di Trento e il Comune di Trento hanno sottoscritto l'Accordo di programma per la realizzazione della Casa dello sport ed altri interventi su compendi sportivi nel Comune di Trento, controfirmato per i relativi impegni dall'Opera universitaria;

richiamate:

- le deliberazioni della Giunta comunale 18.12.2017 n. 245 e provinciale 28.12.2017 n. 2340, con le quali è stato approvato l'atto modificativo - aggiuntivo all'Accordo di programma sopra citato, ai sensi dell'art. 9 del medesimo Accordo, riguardante: la realizzazione, in alternativa agli interventi di adeguamento e copertura dell'impianto natatorio "G. Manazzon", di un nuovo impianto natatorio presso l'Area sportiva Ghiaie, confermando l'importo originariamente previsto a finanziamento di euro 8.000.000,00, il conseguente aggiornamento della tempistica inerente la fasi di progettazione, esecuzione e rendicontazione degli interventi e la possibilità di riutilizzare le eventuali economie derivanti dalla rendicontazione per opere aggiuntive o lavori di completamento all'interno delle singole opere finanziate e individuate ai sensi dell'art. 1 dell'Accordo di programma originario;
- le deliberazioni della Giunta provinciale 12.10.2018 n. 1971 e del Consiglio comunale 20.11.2018 n. 148, con le quali è stato approvato un secondo atto modificativo - aggiuntivo all'Accordo di programma tra la Provincia autonoma di Trento e il Comune di Trento per la realizzazione della Casa dello Sport ed altri interventi su compendi sportivi nel Comune di Trento, sottoscritto in data 28.05.2015 e successivamente modificato in data 29.01.2018. In particolare con tale atto è stato individuato dalla Provincia e dal Comune di Trento come ulteriore intervento, ai sensi dell'art. 7 della L.p. 21/1990 e s.m. sullo sport, la "riqualificazione, ammodernamento e messa a norma del BLM Group Arena presso l'area sportiva di Ghiaie nell'importo massimo di euro 1.800.000,00", prevedendo la realizzazione di un'area hospitality a servizio dell'impianto e di un nuovo volume da destinare agli accessi al pubblico e ai servizi di supporto;

dato atto che nell'ambito dell'Accordo originario citato la Provincia e il Comune di Trento hanno condiviso la necessità di adeguare il Palazzetto dello Sport - BLM Group Arena al fine di consentirne l'utilizzo per eventi a livello nazionale e internazionale che promuovano la città capoluogo nel panorama sportivo e culturale, mediante interventi per la realizzazione di aree di accoglienza e per la sistemazione di spogliatoi e servizi igienici;

viste quindi:

- la determinazione 08.06.2018 n. 49 con cui è stata approvata la perizia di spesa datata maggio 2018 redatta dal Servizio Attività edilizia, ai sensi dell'art. 83, comma 1 del Regolamento per la disciplina dei contratti, per il raddoppio della tribuna del PalaTrento - BLM Group Arena - opera 633118, per una spesa complessiva di euro 200.000,00 (i.v.a. compresa);
- la deliberazione giuntalesca 26.11.2018 n. 253 con cui è stato approvato in linea tecnica il documento preliminare di progettazione denominato "Ampliamento p.ed. 6610 c.c. Trento - BLM Group Arena - Nuova entrata e Hospitality zone" opera 633218, datato novembre 2018, elaborato dal Servizio Attività edilizia, dell'importo complessivo di euro 1.854.252,81;

richiamata inoltre la deliberazione giuntalesca 14.10.2019 n. 196 con cui è stato approvato in linea tecnica il progetto preliminare relativo ai "Nuovi spogliatoi BLM Group Arena" datato settembre 2019, redatto dal Servizio Attività edilizia, che si attesta sull'importo complessivo di euro 800.000,00;

precisato che nel palazzetto dello Sport - BLM Group Arena si allenano e disputano partite di campionato due importanti squadre di serie A: la squadra di pallavolo "Trentino Volley" e la squadra di pallacanestro "Aquila Basket";

atteso che l'intervento in oggetto prevede la riqualificazione della zona dedicata agli spogliatoi e alle attività per la preparazione e riabilitazione fisica degli atleti, attualmente ospitata in locali vetusti e inadeguati al livello professionale delle attività svolte;

considerato che l'intervento risponde all'esigenza di adeguare la struttura all'alto livello agonistico raggiunto dalle due squadre cittadine di pallavolo e di pallacanestro;

atteso che il progetto prevede i seguenti interventi, concentrati nel quadrante nord – ovest degli spogliatoi del piano a quota campo da gioco:

- la realizzazione nei volumi posti a nord di nuovi spogliatoi (con doccia e servizi igienici) e locali per massaggi e riabilitazione fisica, per entrambe le squadre (pallavolo e pallacanestro);
- la realizzazione nei tre volumi a sud del quadrante in oggetto di nuovi spogliatoi per lo staff tecnico e manageriale di entrambe le squadre e di un locale dedicato alla riabilitazione fisica degli atleti con vasca terapeutica, vasca con acqua fredda e sauna, accessibile da entrambe le squadre;
- la realizzazione di una chiusura tra il corridoio della zona spogliatoi ed il piano soprastante aperto al pubblico. Attualmente i due spazi sono in comunicazione, consentendo l'affaccio del pubblico direttamente sul corridoio degli spogliatoi e privando di fatto gli atleti della privacy necessaria durante gli intervalli delle partite;
- la realizzazione di una chiusura del corridoio degli spogliatoi per separare l'accesso degli atleti dalla zona aperta al pubblico;
- la riqualificazione integrale degli impianti nell'area oggetto di intervento;

evidenziato che il progetto prevede la destinazione a spogliatoio della piccola palestra esistente, in cui sono attualmente ospitate le attività di Judo, che dovranno conseguentemente essere trasferite. Sono attualmente in corso di valutazione possibili alternative per la localizzazione del Judo, fermo restando che l'occupazione della palestra deve cessare prima dell'attivazione delle procedure di affidamento dei lavori, a prescindere dalla percorribilità delle soluzioni alternative ricercate;

atteso che l'area oggetto d'intervento, di proprietà comunale, ricade urbanisticamente in zona F1-AS "Zone per attrezzature pubbliche e di uso pubblico di interesse urbano – attrezzature sportive e ricreative";

richiamata la determinazione del Dirigente del Servizio Attività edilizia 11.11.2019 n. 51/87, con la quale è stato costituito un gruppo misto di progettazione composto da tecnici interni al Servizio in qualità di Responsabile del procedimento, per il coordinamento del gruppo misto, per la progettazione definitiva ed esecutiva architettonica, per la progettazione definitiva ed esecutiva impiantistica e da professionista esterno per il coordinamento per la sicurezza progettuale e la redazione di elaborati progettuali e attività accessorie verso il corrispettivo di euro 36.931,75 (oneri e i.v.a. compresi);

visto quindi il progetto esecutivo datato novembre – dicembre 2019, redatto dal gruppo misto di progettazione richiamato, che si attesta sull'importo complessivo di euro 800.000,00 così distinto:

A) lavori	euro	479.400,19	
oneri di sicurezza	euro	<u>10.076,58</u>	
sommano	euro		489.476,77
B) lavori in economia da affidare alla stessa Ditta per noli, materiali e mano d'opera	euro		20.000,00
C) lavori da eseguire in economia:			
C1) opere non progettualizzabili	euro		30.000,00
D) lavori a trattativa privata:			
D1) allacciamenti	euro		7.000,00
E) forniture e servizi:			
E1) vasca riabilitazione	euro	70.000,00	
E2) pulizie generali	euro	<u>6.000,00</u>	
sommano	euro		76.000,00
F) somme a disposizione dell'Amministrazione			
F1) spese tecniche (oneri previdenziali compresi)	euro	70.000,00	
F2) i.v.a. 10% su A) + B) + C) + E)	euro	61.547,68	
F3) i.v.a. 22% su D) + F1)	euro	16.940,00	
F4) imprevisti (i.v.a. compresa)	euro	<u>29.035,55</u>	

sommano
totale

euro	177.523,23
euro	800.000,00

richiamata la deliberazione della Giunta comunale 10.02.2020 n. 17 con la quale si è proceduto alla variazione di esigibilità della prenotazione di euro 763.068,25 di cui alla lettera e) dell'art. 175, comma 5 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m. per l'opera in oggetto collocandola sull'esercizio 2020 del bilancio 2020 - 2022;

atteso che la somma di euro 763.068,25 è stata prenotata con l'affidamento degli incarichi di progettazione concernenti le fasi di progettazione successive al minimo, determinazione del Dirigente del Servizio Attività edilizia 11.11.2019 n. 51/87 di euro 36.931,75, nel rispetto del principio della contabilità finanziaria potenziata di cui al punto 5.3.14 dell'Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e s.m.;

dato atto che le voci indicate alle lettere A), B), C) ed E) del quadro economico sono soggette all'applicazione dell'aliquota i.v.a ridotta al 10%, ai sensi dell'articolo 127 quaterdecies della tabella A parte III allegata al D.P.R. 633/72, in quanto il progetto è relativo ad un restauro e risanamento conservativo (intervento di recupero di cui all'art. 31 della Legge 05.08.1978 n. 457 di grado superiore a quelli di cui alle lettere a) e b) del primo comma);

atteso che, come specificato dal Servizio Attività edilizia, i lavori relativi al presente intervento non sono assoggettati al rispetto dei criteri ambientali minimi di cui al D.M. 11.10.2017 "Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici e per la progettazione e gestione dei cantieri della pubblica amministrazione", poiché rientrante nel regime di differimento della relativa applicazione fino al 31 dicembre 2022, disposto con deliberazione della Giunta provinciale 20.12.2019 n. 2076;

dato atto, con riferimento all'art. 7, comma 3 della L.p. 2/2016, che si ritiene maggiormente rispondente ad un più efficace raggiungimento dell'obiettivo la non suddivisione dell'opera in lotti distinti, considerato che la tipologia dei lavori non consente la suddivisione in lotti ma richiede il completamento dell'opera nella sua interezza per poter essere fruibile a fine lavori. In particolare il raggiungimento delle elevate prestazioni attese dall'opera e il rispetto del programma dei lavori previsto, compatibile con il calendario agonistico dei due campionati di serie A), presuppongono un attento coordinamento nelle varie fasi di realizzazione ed una puntuale assunzione di responsabilità da parte dell'esecutore per quanto riguarda la rispondenza di tutto l'insieme di lavorazioni alle previsioni del progetto. Pertanto non risulta possibile una gestione differenziata delle lavorazioni, essendo indispensabile un coordinamento generale da parte dell'appaltatore principale che deve gestire la successione delle fasi di realizzazione dell'opera in relazione alla propria caratteristica organizzativa, anche al fine di evitare possibili contenziosi dovuti alla difficile individuazione delle responsabilità tra appaltatori diversi per l'eventuale errata esecuzione di lavorazioni con parti interferenti;

atteso che, fermo restando quanto osservato sopra con riferimento ai lavori principali, il quadro economico prevede le voci C1) opere non progettualizzabili, E1) vasca riabilitazione e E2) pulizie generali, alle quali deve corrispondere specifica perizia di spesa, da scorporare dall'appalto principale, ai sensi dell'art. 57, comma 4 del Regolamento dei contratti;

precisato che, per quanto riguarda le voci del quadro economico C1) opere non progettualizzabili ed E2) pulizie generali le perizie di spesa sono presenti quali elaborati del presente progetto, mentre per la voce E1) vasca riabilitazione, la perizia di spesa sarà approvata in un secondo momento, in coerenza con l'avanzamento dei lavori oggetto dell'appalto, trattandosi di fornitura con componenti tecnologiche per le quali l'innovazione del mercato avviene in tempi relativamente rapidi;

richiamato il comma 4 del citato art. 57: "i progetti ed il relativo quadro economico sono redatti in modo tale da consentire di raggruppare in un unico esperimento di gara e quindi in un unico contratto di appalto sia la lavorazione prevalente che quelle specialistiche. Tuttavia può essere autorizzato l'affidamento distinto di lavorazioni specialistiche qualora il Dirigente competente, che svolge anche funzioni di responsabile del procedimento, lo motivi espressamente con specifico riferimento alle particolarità dell'opera ed ai vantaggi che tale procedura derogatoria assicura comparativamente all'Amministrazione.";

viste al riguardo le dichiarazioni del Servizio di merito:

- per la voce C1) opere non progettualizzabili, da cui si rileva l'opportunità di adottare un distinto affidamento rispetto ai lavori principali in quanto si tratta di lavorazioni da svolgere con diversa tempistica rispetto a quella dei lavori principali, ad opera ultimata, trattandosi di un insieme di lavori puntuali e per loro natura non progettualizzabili, quali ad esempio adeguamenti di dislivelli, raccordo tra le diverse quote della pavimentazione, opere di

- ripristino;
- per la voce E1) vasca riabilitazione, da cui si rileva l'opportunità di scorporare tale prestazione, adottando un distinto affidamento rispetto ai lavori principali in quanto si tratta di prestazioni del tutto autonome, non riconducibili alle categorie del progetto principale, da affidare a Ditta specializzata del settore; inoltre l'affidamento distinto consente un risparmio per l'Amministrazione non prevedendo il subappalto con possibili ricarichi e garantisce un miglior controllo della tempistica, di cui l'esecutore è direttamente responsabile;
 - per la voce E2) pulizie generali, in cui si rileva l'opportunità di mantenere distinto tale servizio in quanto verrà svolto con tempistica diversa da quella delle opere principali, trattandosi di pulizie straordinarie da effettuare a cantiere ultimato;

dato atto che, per quanto attiene alla sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, il Piano di sicurezza e coordinamento generale, allegato al progetto, contempla anche le possibili interferenze fra i lavori principali e i lavori in economia della voce C1), nonché tra i lavori principali e la fornitura prevista nella voce E1) vasca riabilitazione, mentre non vi è alcun riferimento al servizio di pulizie della voce E2) del quadro economico, in quanto detto servizio, come sopra specificato, verrà svolto con tempistica diversa da quella delle opere principali, trattandosi di pulizie straordinarie da effettuare a cantiere ultimato;

rilevato che non è previsto un aumento degli oneri annui di gestione in quanto i nuovi impianti che sostituiscono quelli già esistenti sono migliorativi dal punto di vista energetico e della manutenzione;

visto il parere tecnico-amministrativo ed economico, favorevole, ai sensi degli artt. 54, comma 1, lett. a) e 55, comma 4 della L.p. 26/1993 e s.m., reso in data 12.12.2019 dal Dirigente del Servizio Attività edilizia sentita la Conferenza dei Servizi (presenti i Servizi Attività edilizia, Opere di urbanizzazione primaria, Gestione strade e parchi, Gestione fabbricati, Patrimonio, Progetto mobilità e sicurezza dei lavoratori e Area Tecnica e del territorio) ai sensi dell'art. 66 del Regolamento per la disciplina dei contratti;

vista la dichiarazione ai sensi dell'art. 17 della L.p. 26/1993 e s.m. e del relativo Regolamento di attuazione, in merito alla esaustività del progetto esecutivo, resa in data 12.12.2019 dai progettisti interni per la progettazione architettonica e per la progettazione impiantistica e dal progettista esterno per il coordinamento per la sicurezza progettuale e prestazioni accessorie;

vista inoltre la dichiarazione di data 12.12.2019 del Dirigente del Servizio Attività edilizia di conferma ai sensi dell'art. 57, comma 3 del Regolamento per la disciplina dei contratti e di conformità dell'opera alle prescrizioni della L.p. 26/1993 e s.m. e del Regolamento attuativo;

posto che, come specificato dal Servizio Attività edilizia, l'intervento previsto nel presente progetto è conforme agli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti o adottati, nonché ai Regolamenti edilizi. Nello specifico, come previsto dalla Legge provinciale 4 agosto 2015 n. 15, ai sensi dell'art. 95, comma 8, per gli interventi corrispondenti a quelli soggetti a SCIA si applica l'articolo 94, commi 3 e 4, e l'accertamento è sostituito da una comunicazione al Comune accompagnata dagli elaborati progettuali e dalla relazione di un tecnico abilitato, effettuata dal Servizio al Progetto adeguamento normativo e regolamentare attività edilizia con nota di data 06.12.2019 prot. n. 313737;

dato atto inoltre che con riferimento all'art. 30, comma 2, lett. a) del Regolamento del decentramento, il progetto non è stato trasmesso alla Circoscrizione di riferimento, in relazione alla tipologia di intervento, riguardante la riqualificazione interna degli spogliatoi della struttura già esistente, che non riveste interesse per il territorio della Circoscrizione;

viste altresì:

- la check list di verifica del piano di sicurezza e coordinamento, come da indicazioni del Dirigente dell'Area Tecnica e del territorio di data 20.12.2011;
- la dichiarazione del Dirigente del Servizio Attività edilizia di data 12.12.2019 che non necessitano ulteriori pareri, autorizzazioni e nullaosta;

atteso che l'intervento in argomento è inserito nel Documento Unico di Programmazione, approvato con deliberazione consiliare 16.12.2019 n. 211 e nel bilancio 2020-2022 approvato con deliberazione consiliare 16.12.2019 n. 212 e successive variazioni;

ritenuto quindi di approvare in linea tecnica il progetto esecutivo in argomento, rinviando a successivo provvedimento l'individuazione delle modalità di affidamento dei lavori e delle forniture;

preso atto altresì che ai sensi della Legge 13.08.2010 n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia" e della Legge 17.12.2010 n. 217, all'opera in argomento è attribuito il CUP D65D19000160004;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 16.12.2019 n. 211, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2020-2022;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 16.12.2019 n. 212, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020-2022 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 23.12.2019 n. 266, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2020-2022 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 21.11.2017 n. 147;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 30.05.2017 n. 64;
- la L.p. 10.09.1993 n. 26 e s.m. ed il relativo Regolamento attuativo approvato con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg. e s.m. e la L.p. 09.03.2016 n. 2 e s.m.;
- la L.p. 19.07.1990 n. 23 e s.m.;
- le note istruttorie di data 30.12.2019 prot. n. 331278, di data 17.02.2020 prot. n. 40836 e di data 21.02.2020 prot. n. 47108 del Servizio Attività edilizia;

atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza della Giunta comunale ai sensi dell'art. 53 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m., nonché della lettera a) del punto 6. del dispositivo della propria deliberazione 23.12.2019 n. 266, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del P.E.G. per il triennio 2020-2022;

ritenuto di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m., al fine di poter procedere in tempi rapidi all'avvio dei lavori di realizzazione dell'opera;

constatato e proclamato, da parte del Presidente, l'esito della votazione allegato;
sulla base di tali risultati la Giunta comunale

d e l i b e r a

1. di approvare in linea tecnica il progetto esecutivo per i “Nuovi spogliatoi BLM Group Arena p.ed. 6610 C.C. Trento” opera 6439 datato novembre – dicembre 2019, elaborato dal gruppo misto indicato in premessa, dell'importo complessivo di euro 800.000,00 costituito dagli elaborati richiamati nell'Allegato n. 1, nel quale si richiama la presente, che firmato dal Segretario forma parte integrante ed essenziale della deliberazione;
2. di dare atto che la somma di euro 763.068,25 è stata prenotata con l'affidamento degli incarichi di progettazione concernenti le fasi di progettazione successive al minimo, determinazione del Dirigente del Servizio Attività edilizia 11.11.2019 n. 51/87 di euro 36.931,75, nel rispetto del principio della contabilità finanziaria potenziata di cui al punto 5.3.14 dell'Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e s.m.;

3. di rinviare a successivo provvedimento dirigenziale l'indicazione delle modalità di affidamento dei lavori e delle forniture;
4. di dare atto che ai sensi della Legge 13.08.2010 n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e della Legge 17.12.2010 n. 217, all'opera in argomento è attribuito il CUP D65D19000160004;
5. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.

Allegati parti integrante:

- Allegato n. 1.

Documentazione approvata:

- Progetto esecutivo, datato novembre-dicembre 2019.

IL SEGRETARIO
f.to Debiasi

IL PRESIDENTE
f.to Andreatta

Alla presente deliberazione è unito:

- esito della votazione palese;
- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- parere in ordine alla regolarità contabile;
- certificazione iter.



COMUNE DI TRENTO

ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: L.P. 10.09.1993 N. 26 - L.P. 09.03.2016 N. 2 E S.M. NUOVI SPOGLIATOI BLM GROUP ARENA. APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA PROGETTO ESECUTIVO. IMPORTO EURO 800.000,00 - OPERA 6439.

Votazione palese

Componenti presenti al momento del voto n. 6

Favorevoli: n. 6 i Componenti Andreatta, Franzoia, Bungaro, Maule, Stanchina, Uez

Contrari: n. 0

Astenuti: n. 0

Trento, addì 24.02.2020

Il Segretario Generale Reggente
Dott.ssa Debiasi Franca
(firmato elettronicamente)



COMUNE DI TRENTO

Proposta di Giunta n. 42 / 2020

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Oggetto: L.P. 10.09.1993 N. 26 - L.P. 09.03.2016 N. 2 E S.M. NUOVI SPOGLIATOI BLM GROUP ARENA. APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA PROGETTO ESECUTIVO. IMPORTO EURO 800.000,00 - OPERA 6439.

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, senza osservazioni.

Trento, addì 21 febbraio 2020

Area Tecnica e del territorio
Il Dirigente
arch. Ennio Dandrea
(firmato elettronicamente)



COMUNE DI TRENTO

Proposta di Giunta. 42 / 2020

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE

Oggetto: L.P. 10.09.1993 N. 26 - L.P. 09.03.2016 N. 2 E S.M. NUOVI SPOGLIATOI BLM GROUP ARENA. APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA PROGETTO ESECUTIVO. IMPORTO EURO 800.000,00 - OPERA 6439.

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n.136, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, senza osservazioni.

Servizio Risorse finanziarie
Il Dirigente
dott.ssa Franca Debiasi
(firmato elettronicamente)

Trento, addì 21.02.2020